



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

4565/16

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 14/01/2016 - CC

R.G.N. 12422/2013

rom 4565

Rep.

cu

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12422-2013 proposto da:

PT X, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. SALVIUCCI 1, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELA PORCELLO, giusta procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

VCR

- intimato -

avverso la sentenza n. 311/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 20/02/2013, depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/00 in quanto:
 in ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ll

179
26

E' stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 27.2.013, ha respinto l'appello proposto da TP contro il capo della sentenza di primo grado che, pronunciata la sua separazione giudiziale dal marito RVC, aveva respinto la domanda di addebito da lei avanzata.

La corte territoriale ha escluso che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi fosse stata determinata dal comportamento del marito, rilevando: i) che il procedimento penale promosso a carico di quest'ultimo su denuncia della P era stato definito con un provvedimento di archiviazione nel quale si affermava che le accuse mossegli erano totalmente prive di riscontri oggettivi e costituivano il frutto di un atteggiamento di frustrazione della denunciante, determinata da una grave forma di depressione, associata a disturbi alimentari ed all'abuso di bevande alcoliche; ii) che, quanto al preteso adulterio del V, non poteva tenersi conto delle dichiarazioni *de relato de relato* della madre dell'appellante, che aveva riferito di aver saputo che il genero tradiva la figlia da un'amica, la quale, a sua volta, le aveva riportato ciò che le era stato riferito da un'altra persona, rimasta sconosciuta; iii) che non v'era alcuna prova che il V avesse abbandonato il tetto coniugale, atteso che dalle lettere inviate dalla P al marito, contenenti la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento, poteva al contrario desumersi la volontà di entrambi i coniugi di vivere separati; iv) che la documentazione sanitaria prodotta dall'appellante provava unicamente che la stessa era affetta da numerose patologie, ma non che queste fossero state cagionate da una condotta del V violenta, o comunque, contraria ai doveri che scaturiscono dal matrimonio, neppure desumibile dalle circostanze oggetto dei capitoli di prova testimoniale articolati dalla P, inammissibili per la loro genericità.

2) La sentenza è stata impugnata da TP con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, nel quale la ricorrente deduce l'errata ricognizione da parte della corte d'appello del materiale istruttorio acquisito agli atti e lamenta che non siano stati ammessi i capitoli di prova testimoniale articolati. RVC non ha svolto attività difensiva.

3) Il motivo, in cui sono confusamente affastellate allegazioni in fatto e questioni di diritto, non muove alcuna effettiva critica alle ragioni della decisione. La ricorrente si limita infatti da un lato a dedurre, in via meramente assertiva, che il V non avrebbe mai smentito il tradimento e che in sede testimoniale sarebbe emerso che tutto il paese ne era a conoscenza e, dall'altro, a lamentare la mancata ammissione degli innumerevoli capitoli di prova articolati senza illustrarne la decisività, ovvero senza chiarire perché dalle circostanze in essi dedotti (che attengono in massima parte a comportamenti occasionali del V, anche successivi all'avvenuta separazione di fatto) dovrebbe ricavarsi il convincimento di una condotta del marito tale da aver determinato l'insorgenza delle sue patologie, o la prova del tradimento del coniuge od, ancora, quella del volontario ed ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte dello stesso.

Ad avviso di questa relatrice si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contraddette dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non v'è luogo alla liquidazione delle spese in favore dell'intimato, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* dPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 14 gennaio 2016.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.

9 MAR. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

CASSAZIONE.net